Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 24 giugno 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650 139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 giugno 1965, n. 698.

Modificazioni e integrazione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è sostituito dai seguenti:

« Nella prima applicazione della presente legge, metà dei posti del ruolo di bibliotecari sono conferiti mediante concorso per esame speciale e per titoli da indirsi per la qualifica iniziale, riservato al personale che abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data del 1° novembre 1961, funzioni di bibliotecario e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

L'esame speciale di cui al precedente comma consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso ».

Art. 2.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 16 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, sono sostituiti dai seguenti:

« Nella prima applicazione della presente legge, il quaranta per cento dei posti della carriera di concetto di segreteria degli uffici amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore sono conferiti mediante concorso speciale per titoli riservato agli impiegati del ruolo ordinario della carriera esecutiva che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del titolo di studio medio di secondo grado ed abbiano per almeno tre anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera di concetto: nonchè agli impiegati — in possesso dell'anzidetto titolo di studio — che nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nel ruolo dei tecnici (gruppo *C*) ed assegnati a prestare servizio negli uffici amministrativi universitari.

Inoltre, il 40 per cento dei posti è conferito mediante concorso per esame speciale, al quale potranno prendere parte:

a) gli appartenenti ai ruoli ordinari ed aggiunti di carriera esecutiva degli uffici amministrativi sprovvisti del predetto diploma, purchè siano in possesso di quello di istruzione secondaria di primo grado e rivestano una qualifica non inferiore ad archivista o equiparata o abbiano, alla data del 1° novembre 1961, una anzianità di servizio non inferiore a dieci anni;

b) coloro che nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nel ruolo dei tecnici (gruppo *C*) ed assegnati a prestare servizio negli uffici amministrativi universitari.

L'esame speciale, di cui al presente articolo, consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso.

I candidati che, in ciascuno dei predetti concorsi, siano compresi nella graduatoria degli idonei, potranno conseguire la nomina in rapporto ai posti eventualmente non coperti in base ai risultati dell'altro concorso ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 20 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è sostituito dai seguenti:

« Nella prima applicazione della presente legge i posti in aumento in ciascuno dei ruoli organici di cui alle tabelle *H*, *I* ed *L*, e risultanti disponibili dopo effettuate le promozioni delle varie qualifiche, potranno essere conferiti mediante concorsi per esame speciale da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo e da espletare tra il personale in servizio nei rispettivi ruoli aggiunti e nelle rispettive categorie di impiego non di ruolo delle segreterie universitarie, nonchè tra il personale che per almeno due anni, alla data del 1° novembre 1961, abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali funzioni proprie dei posti messi a concorso e che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti ad eccezione di quello del limite massimo di età.

L'esame speciale di cui al presente articolo consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso ».

Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli 16, terzo comma, e 20, terzo comma, della legge 3 novembre 1961, n. 1255, si osservano anche nei confronti di coloro che, trovandosi nelle condizioni di anzianità di servizio previste dalle disposizioni medesime, abbiano conseguito o conseguiranno la nomina in ruolo superiore a quello di provenienza sulla base dei risultati del primo concorso pubblico indetto, per i posti di ciascun ruolo delle segreterie universitarie, dopo la data del 1° novembre 1961.

Art. 5.

Il personale appartenente al ruolo organico della carriera speciale di ragioneria delle segreterie universitarie, con qualifica non inferiore a quella di primo ragioniere e in possesso di laurea, che, alla data della presente legge, abbia svolto di fatto funzioni proprie del ruolo di carriera direttiva degli uffici amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, per almeno dieci anni, di cui almeno tre in qualità di diretto collaboratore del direttore amministrativo, sostituendolo per un periodo non inferiore ai 18 mesi, potrà essere trasferito, su domanda, nel ruolo predetto.

Il trasferimento sarà disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da adottarsi, entro e non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero.

Il personale così trasferito sarà collocato nel ruolo di carriera direttiva nella qualifica e con l'anzianità, utile a tutti gli effetti, corrispondenti a quelle di cui era previsto nel ruolo di provenienza.

Il collocamento e le eventuali due successive promozioni saranno, in ogni caso, disposte in soprannumero, mentre il posto lasciato vacante nel ruolo di provenienza resterà indisponibile fino a quando il personale di cui al presente articolo non sia rientrato nel ruolo ordinario o non sia stato collocato a riposo.

Art. 6.

In favore del personale dichiarato dimesso o collocato in pensione prima di aver raggiunto il limite di età e riassunto in servizio o inquadrato ai sensi dell'articolo 22, penultimo ed ultimo comma, della legge 3 novembre 1961, n. 1255, si applica la concessione prevista dall'articolo 4, penultimo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96.

Art. 7

Il personale ausiliario di ruolo organico che, al 1° novembre 1961, abbia esercitato per almeno tre anni, mansioni proprie della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, potrà chiedere di essere inquadrato nel ruolo aggiunto della carriera medesima, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle modalità e delle condizioni previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 287, e dell'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

La norma di cui al precedente comma si osserva anche nei confronti del personale appartenente al ruolo organico del personale ausiliario, ai fini dell'inquadramento nel ruolo aggiunto dei tecnici ed infermieri esecutivi degli Istituti universitari.

Art. 8.

All'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 è aggiunto il seguente comma:

« Al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, inquadrato nei ruoli organici in carriere inferiori a quelle corrispondenti al titolo di studio posseduto, vengono estese, a domanda, le disposizioni del secondo comma del presente articolo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli aggiunti con le stesse modalità previste per il personale avventizio ».

Art. 9.

La decorrenza, ai soli fini della carriera, dell'immissione nei ruoli speciali transitori, successivamente trasformati in ruoli aggiunti per effetto dell'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è fissata:

a) dal 1° maggio 1948, per il personale assunto in servizio da data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, oppure dalla data di conseguimento del richiesto titolo di studio se conseguito posteriormente al 1° maggio 1948;

b) dalla data della nomina in ruolo per il personale assunto posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, oppure dalla data di conseguimento, del richiesto titolo di studio, se conseguito, posteriormente alla data di nomina in ruolo, con la concessione ad entrambe le categorie delle facilitazioni previste per gli ex combattenti ed assimilati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1965

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1965, n. 699.

Autorizzazione al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, con sede in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 699. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, con sede in Milano, viene autorizzato ad acquistare, per il prezzo di L. 559.000.000, l'immobile costituito da un'area edificatoria di circa mq. 10.920, sita in Milano alla via Ripamonti, iscritta nel catasto rustico di Milano, sezione Vigentina, partita n. 1284, di proprietà dei signori Alessandro e Giuseppe Panza, di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 176. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1965, n. 700.

Fusione delle Opere pie « Colonie cremonesi del Po », « Pia Istituzione per la cura climatica ai fanciulli poveri cremonesi » e « Colonie climatiche Gino Rossini », con sede in Cremona, in un solo ente denominato « Colonie riunite cremonesi ».

N. 700. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le Opere pie « Colonie cremonesi del Po », « Pia Istituzione per la cura climatica ai fanciulli poveri cremonesi » e « Colonie climatiche Gino Rossini », con sede in Cremona, vengono fuse in un solo ente, denominato « Colonie riunite cremonesi », viene, altresì, approvato lo statuto dell'Ente anzidetto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 181. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1965, n. 701.

Autorizzazione all'Automobile Club di Pistoia ad acquistare un fabbricato.

N. 701. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Pistoia viene autorizzato ad acquistare dagli eredi Vannucchi, per l'importo di L. 18.300.000, il fabbricato sito in Pistoia, via Ricciardetto n. 2, da adibire a nuova sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 154. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1965, n. **702**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Grato Vescovo in comune di Castiglione Torinese con la Parrocchia della B. V. del Carmelo e San Francesco di Sales in comune di Baldissero Torinese.

N. 702. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 9 ottobre 1964, relativo all'unione temporanea, nella forma « aeque principaliter » della Parrocchia di San Grato Vescovo in frazione Cordova del comune di Castiglione Torinese con la Parrocchia della B. V. del Carmelo e San Francesco di Sales in frazione Rivodora del comune di Baldissero Torinese.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 180. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 15 giugno 1965 a pag. 2707, nel testo del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 — concernente modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, recante modificazioni al regolamento per il concorso in Magistratura approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n, 1860 — all'art. 2, terza riga, in luogo di « egli » leggasi « agli » ed all'art. 3, comma primo, seconda riga, ove è detto « applicazione » leggasi « pubblicazione ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Avella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 19 maggio 1965, col qualeè stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Avella (Avellino) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente nella persona del dott. Severino Freda, vice direttore di ragioneria;

Considerato che il predetto funzionario è stato destinato ad altro incarico, onde si rende necessario provvedere alla di lui sostituzione;

Visto l'art. 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Basile, vice prefetto ispettore, è nominato commissario straordinario del comune di Avella, in sostituzione del dott. Severino Freda, con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1965

SARAGAT

TAVIANI

(4302)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Maiori.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Maiori — al quale la legge assegna venti membri — risultava composto, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, da dieci consiglieri delle correnti politiche di sinistra e da dieci delle correnti politiche di centro-sinistra.

Si veniva, in tal modo, a determinare, in seno al predetto Consiglio, la contrapposizione di vari schieramenti minoritari, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante i richiami del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 14 dicembre 1964 e 23-25 gennaio 1965, si concludevano tutte con esito negativo.

Egualmente infruttuosa risultava la seduta del 13 febbraio 1965, indetta su invito del prefetto di Salerno.

Allo scopo di porre il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto 2 aprile 1965, fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva due successive convocazioni di quell'organo per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, con rapporto in data 15 aprile 1965, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Maiori in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 12 maggio 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Maiori ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del vice prefetto ispettore, dott. Mario Maiorana.

Roma, addì 29 maggio 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami, il Consiglio comunale di Maiori non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 12 maggio 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Maiori è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore, dott. Mario Maiorana, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1965

SARAGAT

TAVIANI

(4245)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1965.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Piacenza a ricevere in deposito anche le merci estere nella sede principale del Magazzino generale da esso esercitato.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 9 settembre 1949, 7 maggio 1955, 25 settembre 1958, 30 maggio 1959, 11 ottobre 1961, 9 novembre 1961, 20 febbraio 1962, 27 agosto 1962, 7 gennaio 1963 e 10 settembre 1963, con i quali il Consorzio agrario provinciale di Piacenza è stato autorizzato ad istituire ed esercitare un Magazzino generale con succursali, per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 17 dicembre 1963, con la quale il suddetto Consorzio chiede di essere autorizzato a ricevere in deposito anche le merci estere in parte di un'area scoperta e in alcuni locali della sede principale del Magazzino generale, sita in Piacenza, via Cristoforo Colombo, 35;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza con la deliberazione n. 775 del 27 dicembre 1963;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Piacenza, è autorizzato a ricevere in deposito anche le merci estere nei locali della sede principale del Magazzino generale da esso esercitato, sita in Piacenza, via Cristoforo Colombo, n. 35, contrassegnati con i numeri 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 e 33 nelle planimetrie presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Il Consorzio è altresì autorizzato a ricevere in deposito anche merci estere nell'area scoperta, recintata, di circa mq. 8720 facente parte della stessa sede principale del Magazzino generale, distinta nelle predette planimetrie con il n. 41 e già compresa nella maggiore superficie di mq. 13.820, di cui all'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 10 settembre 1963 per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

Nell'area predetta potranno essere depositate merci estere voluminose e pesanti (quali grandi macchinari, motori pesanti, tronchi, putrelle, blumi, billete, grossi tubi, cisterne vuote, marmi, graniti, grosse pietre da costruzione, lamiere di rilevante spessore) ed anche autoveicoli e trattori, escluse le loro parti di ricambio, i quali però dovranno essere resi inamovibili.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito si applicheranno le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1965

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
SCARLATO

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(4222)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1965.

Riconoscimento di stazione di turismo e di soggiorno al territorio del comune di Fano ed a quello della frazione Marotta in comune di Mondolfo.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la delibera del Consiglio d'amministrazione dell'Ente provinciale per il turismo di Pesaro n. 298 del 24 ottobre 1961 con la quale si chiede il riconoscimento all'Azienda autonoma di Fano della qualifica di stazione di turismo oltre che di soggiorno qual'è attualmente e l'estensione della qualifica di stazione di soggiorno e turismo alla frazione di Marotta del comune di Mondolfo come da delimitazione risultante da planimetria annessa alla delibera medesima;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del comune di Fano n. 66 del 15 maggio 1961;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del comune di Mondolfo n. 51 del 26 aprile 1961;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio centrale del turismo ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Al territorio del comune di Fano è conferito il riconoscimento di stazione di turismo oltre che di soggiorno qual'è attualmente e la qualifica di stazione di soggiorno e turismo è estesa all'attiguo territorio della frazione di Marotta del comune di Mondolfo nei limiti risultanti dalla planimetria depositata in atti presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche del comune di Fano e della frazione di Marotta di Mondolfo, l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Fano conserva la sua sede in Fano.

Il prefetto di Pesaro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 maggio 1965

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(4279)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1965.

Modifica dell'art. 3 del decreto ministeriale 22 giugno 1964 concernente la classificazione delle condotte veterinarie in speciali categorie.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 151;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il proprio decreto in data 22 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 22 agosto 1964, concernente la classificazione delle condotte sanitarie in speciali categorie;

Udito il Consiglio superiore di sanità;

Considerata la necessità di modificare l'art. 3 del citato decreto concernente la classificazione delle condotte veterinarie in speciali categorie;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 3 del decreto del Ministro per la sanità 22 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 22 agosto 1964, è sostituito dal seguente:

« Le condotte veterinarie sono divise in quattro categorie:

Categoria A:

A1 - Condotte dei capoluoghi di Provincia o di Comuni con oltre 50.000 abitanti;

A2 - Condotte uniche di isole nel cui ambito territoriale il veterinario abbia l'obbligo di residenza stabile diurna e notturna.

Categoria B:

B1 - Condotte di Comuni o di Consorzi di comuni siti in zone notoriamente povere o disagiate per condizioni di viabilità, o climatiche, o orografiche o topografiche;

B2 - Condotte di Comuni o di Consorzi di comuni nel cui ambito territoriale vi sia un patrimonio zootecnico inferiore a 800 capi grossi e non vi siano allevamenti a carattere industriale che abbiano un proprio veterinario;

B3 - Condotte di Comuni o di Consorzi di comuni che abbiano una superficie territoriale complessiva superiore ai 75 kmq;

B4 - Condotte di Comuni o di Consorzi di comuni in cui viene praticata, a favore degli aventi diritto, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'assistenza zooiatrica gratuita su un numero di capi grossi pari o superiore al 30% di tutto il patrimonio zootecnico locale;

B5 - Condotte comunali o consorziali con popolazione compresa tra i 30.000 e i 50.000 abitanti.

Categoria C:

C1 - Condotte di Comuni o di Consorzi di comuni che abbiano una estensione territoriale superiore ai 30 kmq, ove vi sia un patrimonio zootecnico inferiore ai 3000 capi grossi;

C2 - Condotte comunali o consorziali con popolazione compresa tra i 20.000 e i 30.000 abitanti.

Categoria D:

Condotte che abbiano caratteristiche non considerate in alcuno dei precedenti commi ».

Roma, addì 3 giugno 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(4219)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1965.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », e 29 gennaio 1964, n. 602, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 2 luglio 1964, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio generale dell'Ente;

Vista la comunicazione 8 maggio 1965, n. 71/11501, con la quale il Ministero degli affari esteri designa il consigliere comm. Giovanni Battista Olivieri in seno al predetto Consiglio in sostituzione del consigliere di legazione Riniero Paolucci Di Calboli Barone;

Decreta:

Il consigliere comm. Giovanni Battista Olivieri è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, in sostituzione del consigliere di legazione Riniero Paolucci Di Calboli Barone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 giugno 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(4247)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 19 giugno 1965:

Portale Ferdinando, notaio residente nel comune di Biancavilla, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania;

Marino Giustino, notaio residente nel comune di Grezzana, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona;

Marchetti Bruno, notaio residente nel comune di Cocconato, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Asti;

Forestieri Cesare, notaio residente nel comune di Monzuno, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna;

Reggiani Gian Carlo, notaio residente nel comune di San Benedetto Val di Sambro, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna;

Pultrini Bruno, notaio residente nel comune di Piacenza, è trasferito nel comune di Migliarino, distretto notarile di Ferrara;

Tassinari Innocenzo, notaio residente nel comune di Riolo Terme, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Loiano, distretto notarile di Bologna;

Vitolo Alberto, notaio residente in Barra Ponticelli, frazione del comune di Napoli, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

(4378)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 329-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 329-VI », a suo tempo assegnati alla ditta Fornezza Evandro, con sede in Vicenza, via A. Massaria n. 3.

(4228)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, il 24 successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 14 maggio 1964, dalla signorina Feola Alfonsina, nata a Rofrano il 2 marzo 1941, avverso il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 15 novembre 1963, relativo alla sua esclusione dal concorso per titoli a posti di ufficiale di terza classe in prova della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, bandito con decreto ministeriale 2 aprile 1963 ai sensi dell'art. 77 della legge 2 marzo 1963, n. 307.

(4285)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 117

Corso dei cambi del 23 giugno 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,79	624,80	624,755	624,75	624,83	624,76	624,85	624,86	624,78
$ Can.	577,12	577 —	577,40	577 —	576,25	577,20	577,08	577,20	577,25	577,25
Fr Sv.	144,20	144,20	144,22	144,20	144,15	144,17	144,205	144,20	144,18	144,21
Kr D.	90,15	90,14	90,17	90,12	90,15	90,13	90,13	90,15	90,14	90,15
Kr N.	87,33	87,31	87,30	87,31	87,35	87,32	87,31	87,35	87,32	87,32
Kr Sv.	121 —	120,80	120,80	120,765	120,80	120,87	120,79	120,90	120,88	120,85
Fol.	173,36	173,46	173,38	173,36	173,35	173,42	173,38	173,35	173,44	173,45
Fr B.	12,59	12,59	12,5915	12,59	12,5875	12,58	12,59	12,58	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,50	127,50	127,50	127,45	127,51	127,5025	127,52	127,52	127,51
Lst.	1744,21	1743,70	1743,90	1743,80	1743,50	1743,96	1743,75	1744 —	1743,90	1743,75
Dm. occ.	156,17	156,22	156,26	156,22	156,10	156,12	156,25	156,20	156,22	156,26
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,21	24,2060	24,15	24,20	24,208	24,20	24,20	24,21
Escudo Port.	21,76	21,77	21,75	21,755	21,88	21,75	21,75	21,78	21,76	21,75

Media dei titoli del 23 giugno 1965

Rendita 5 % 1935	103,50
Redimibile 3,50 % 1934	98,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	99 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 giugno 1965

1 Dollaro USA	624,757
1 Dollaro canadese	577,04
1 Franco svizzero	144,202
1 Corona danese	90,125
1 Corona norvegese	87,31
1 Corona svedese	120,777
1 Fiorino olandese	173,37
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,501
1 Lira sterlina	1743,775
1 Marco germanico	156,235
1 Scellino austriaco	24,207
1 Escudo Port.	21,752

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1964, registro n. 14 Interno, foglio n. 378, con il quale venne indetto il concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato è costituita come segue:

Presidente:

Masella dott. Vincenzo, vice prefetto.

Componenti:

Lombardo prof. dott. Antonino, ispettore generale degli Archivi di Stato;

Saladino prof. dott. Antonio, abilitato all'insegnamento di storia negli istituti magistrali superiori;

Scalzo prof. Antonio, titolare di materie giuridiche ed economiche negli istituti tecnici commerciali;

Antonelli dott. Giovanni, sovrintendente-direttore capo di 2ª classe.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal consigliere di 1ª classe De Sanctis dott. Giorgio.

Ai predetti sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa farà carico sul cap. 1842 del bilancio del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1965

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1965
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 43

(4340)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3422 del 21 dicembre 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1963;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le terne proposte dall'Ordine dei medici della Provincia e dai Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Scrivano dott. Salvatore, direttore di sezione della Prefettura di Viterbo;

Realmuto dott. Antonino, medico provinciale superiore, titolare dell'Ufficio provinciale di Rieti;

De Antoni prof. Vittorio, primario medico dell'Ospedale grande degli infermi di Viterbo;

Manfredi prof. Dante, primario chirurgo dell'Ospedale grande degli infermi di Viterbo;

Brutti dott. Alberto, medico condotto del comune di Viterbo.

Segretario:

Ricci dott. Enzo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Viterbo.

La Commissione giudicatrice avrà sede in Viterbo e le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Viterbo, della prefettura di Viterbo e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 29 maggio 1965

(4289) *Il medico provinciale*: CORDA

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.